



Comune di Lavis  
PROVINCIA DI  
TRENTO

## REGOLAMENTI COMUNALI

---

### Regolamento comunale del commercio su aree private

COPIA

*Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 15/11/2007*



## **SOMMARIO:**

### **CAPO I**

#### **NORME DI ATTUAZIONE DEI CRITERI COMUNALI PER L'INSEDIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA**

- Articolo 1 Contenuti e fonti normative
- Articolo 2 Obiettivi
- Articolo 3 Definizioni
- Articolo 4 Settori merceologici
- Articolo 5 Apertura di medie strutture di vendita
- Articolo 6 Ampliamento di superficie di medie strutture di vendita
- Articolo 7 Trasferimenti
- Articolo 8 Concentrazioni
- Articolo 9 Ampliamenti merceologici
- Articolo 10 Variazioni di settore merceologico
- Articolo 11 Medie strutture non sottoposte a programmazione
- Articolo 12 Termini di efficacia

### **CAPO II**

#### **NORME SUI PROCEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA**

- Articolo 13 Ambito di applicazione
- Articolo 14 Contenuti delle istanze e delle autorizzazioni
- Articolo 15 Documentazione integrativa obbligatoria
- Articolo 16 Termini dei procedimenti
- Articolo 17 Contenuti e modalità dell'istruttoria
- Articolo 18 Competenze relative all'istruttoria
- Articolo 19 Rapporti fra le strutture competenti
- Articolo 20 Diniego e revoca delle autorizzazioni
- Articolo 21 Efficacia e contenuto delle autorizzazioni
- Articolo 22 Commercio su aree pubbliche
- Articolo 23 Comunicazione dei provvedimenti ad altre Amministrazioni
- Articolo 24 Rinvio normativo



**CAPO I**  
**NORME DI ATTUAZIONE DEI CRITERI COMUNALI**  
**PER L'INSEDIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA**

---

**Articolo 1 - Contenuti e fonti normative**

---

1. Le presenti disposizioni sono volte a disciplinare il rilascio di autorizzazioni per l'apertura, l'ampliamento, il trasferimento, la concentrazione, la variazione e la aggiunta di settore merceologico di medie strutture di vendita in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3 e dall'articolo 8, comma 2 della legge provinciale 8 maggio 2000 n.4 ed in conformità alle direttive contenute negli "Indirizzi generali per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita", approvati dalla Giunta Provinciale con deliberazione n.339 di data 16 febbraio 2001 e ss.mm..
2. Le disposizioni di natura programmatica contenute nei successivi articoli del presente Capo si intendono regolate dalle seguenti fonti normative:
  - a) legge provinciale 8 maggio 2000 n. 4 "Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento", di seguito denominata "legge provinciale";
  - b) regolamento di esecuzione della legge provinciale di cui alla precedente lettera a), di seguito denominato "regolamento di esecuzione", emanato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n.32-50/Leg. di data 18 dicembre 2000 e modificato con D.P.G.P. n.15-105/Leg. di data 1° luglio 2002, con D.P.G.P. n.20-141/Leg. di data 12 agosto 2003, con esclusione dell'art. 31 del regolamento medesimo in quanto sostituito dalle norme sui procedimenti di cui al Capo II;
  - c) deliberazioni della Giunta Provinciale n.339 di data 16 febbraio 2001 ("Indirizzi generali per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita") e n. 340 di pari data ("Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale"), in seguito modificate con deliberazioni della Giunta Provinciale n.1528 di data 5 luglio 2002, n.2280 di data 19 settembre 2003, n.379 di data 20 febbraio 2004, n.2320 di data 3 novembre 2006.

---

**Articolo 2 - Obiettivi**

---

1. Nell'adottare, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge provinciale, i Criteri per l'insediamento sul proprio territorio delle medie strutture di vendita, il Comune intende perseguire i seguenti obiettivi:
  - a) valorizzare la funzione della distribuzione nel processo di sviluppo del sistema economico locale;
  - b) promuovere il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e tra le diverse forme di vendita e contribuire alla presenza sul proprio territorio di un'offerta commerciale efficiente ed articolata;
  - c) favorire la presenza e lo sviluppo delle medie imprese commerciali, anche in considerazione del ruolo da queste svolto sotto il profilo dell'occupazione.

---

**Articolo 3 - Definizioni**

---

1. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente Capo, si intendono:
  - a) per "legge provinciale" la legge provinciale 8 maggio 2000 n.4 "Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento";
  - b) per "regolamento di esecuzione" il regolamento di esecuzione della legge provinciale di cui alla precedente lettera a);
  - c) per "Indirizzi provinciali" i provvedimenti di indirizzo emanati dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge provinciale, mediante deliberazione n.339 di data 16 febbraio 2001 e ss.mm.;
  - d) per "Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale" i provvedimenti di indirizzo emanati dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge provinciale mediante deliberazione n.340 del 16 febbraio 2001 e ss.mm;
  - e) per "esercizi" i locali destinati alla vendita al dettaglio che possiedono le caratteristiche ed i requisiti definiti con l'articolo 13 del regolamento di esecuzione;
  - f) per "superficie di vendita" le aree destinate a esposizione e vendita delle merci al pubblico individuate secondo i criteri dell'articolo 15 del regolamento di esecuzione;
  - g) per "esercizi di vicinato" le strutture di vendita al dettaglio con superficie non superiore



- a 100 metri quadrati;
- h) per medie strutture di vendita gli esercizi per la vendita al dettaglio con superficie superiore a quella di vicinato e fino a 400 metri quadrati;
- i) per grandi strutture di vendita gli esercizi per la vendita al dettaglio con superficie superiore a 400 metri quadrati.

---

#### **Articolo 4 - Settori merceologici**

---

1. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 7 della legge provinciale e dagli articoli 4 e 4 bis della delibera della Giunta Provinciale n.339 di data 16 febbraio 2001, l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici:
  - a) settore alimentare (vendita di soli prodotti alimentari);
  - b) settore non alimentare (vendita di soli prodotti non alimentari);
  - c) settore misto (vendita congiunta di prodotti alimentari e non alimentari);
  - d) settore non alimentare per la vendita, in specifiche zone urbanistiche ed entro determinati limiti dimensionali, delle seguenti categorie di prodotti: autoveicoli, motocicli, loro accessori e parti di ricambio; mobili per la casa e per l'ufficio; legnami; materiali da costruzione, ivi compreso materiale per coperture, rivestimenti, pavimenti, materiale elettrico, idraulico e di riscaldamento.
2. L'attività commerciale può essere esercitata, oltre che con riferimento ai settori merceologici di cui al comma 1, anche attraverso le tabelle speciali riservate agli impianti di distribuzione automatica di carburanti (TS/1), alle rivendite di generi di monopolio (TS/2), alle farmacie (TS/3), per la vendita esclusiva dei prodotti elencati nel regolamento di esecuzione all'allegato 1.

---

#### **Articolo 5 - Apertura di medie strutture di vendita**

---

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 3 degli "indirizzi provinciali", l'apertura di nuove medie strutture di vendita sia del settore merceologico alimentare/misto che di quello non alimentare è determinata sulla base del criterio degli indici di densità. Il rilascio di autorizzazioni per l'apertura di nuove medie strutture di vendita è consentito, nel corso del periodo di validità del presente atto, entro i limiti di superficie indicati nell'allegato 1 alle presenti norme di attuazione.
2. Le domande sono esaminate secondo l'ordine cronologico di ricevimento.
3. L'eventuale cessazione, a qualsiasi titolo, dell'attività di una o più medie strutture di vendita nel corso del periodo d'efficacia del presente atto, nonchè la riduzione delle superfici di vendita di una o più medie strutture, comportano la rideterminazione della consistenza della superficie autorizzabile qualora, per effetto di tali cessazioni o riduzioni di superficie, la consistenza complessiva della superficie delle medie strutture di vendita del settore di riferimento ne risulti variata per almeno un quinto rispetto al valore totale del settore medesimo come riportato nel presente atto. Ove si verifichi tale condizione, la superficie della media struttura di vendita venuta a cessare, rinunciata o revocata nel corso del periodo di efficacia dei presenti Criteri è portata automaticamente in aumento del contingente ancora disponibile all'atto della comunicazione della cessazione o della rinuncia o, qualora si tratti di revoca, decorsi sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca senza che sia pervenuta alcuna opposizione o notifica di ricorso giurisdizionale.

---

#### **Articolo 6 - Ampliamento di superficie di medie strutture di vendita**

---

1. Per ampliamento di una media struttura di vendita si intende, come stabilito dall'articolo 12, commi 2 e 3 del regolamento di esecuzione, l'aumento della superficie di una media struttura fino al limite massimo indicato nell'articolo 3, lettera h). Si intende inoltre l'ampliamento di un esercizio di vicinato che, per effetto di detto ampliamento, ecceda la soglia dimensionale massima prevista per gli esercizi di vicinato.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4 degli "Indirizzi provinciali", l'ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture di vendita è autorizzato, per ciascuna media struttura di vendita, entro il limite massimo costituito dal raddoppio della superficie precedentemente autorizzata.



3. L'ampliamento di superficie entro il limite di cui al comma 2 è usufruibile nell'arco di ciascun triennio decorrente dalla data di efficacia del presente provvedimento. Possono essere richiesti e ottenuti entro il triennio predetto anche più ampliamenti successivi, a condizione che la superficie autorizzata nel triennio medesimo non ecceda complessivamente il limite indicato nel comma 2.
4. Le strutture che per effetto dell'ampliamento ottenuto entro i limiti disposti dal comma 2 abbiano oltrepassato la soglia prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge provinciale, non possono beneficiare di ulteriori ampliamenti per almeno tre anni.
5. Come previsto dall'articolo 5, comma 6, dell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta Provinciale n.339 di data 16 febbraio 2001, è consentito l'ampliamento della superficie degli esercizi di vicinato finalizzato alla attivazione di una media struttura di vendita nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) l'esercizio oggetto di ampliamento deve risultare esistente al 24 maggio 2000;
  - b) l'ampliamento di superficie è ammesso fino a 200 m<sup>2</sup>, vale a dire fino al raddoppio del limite previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge provinciale;
  - c) la nuova media struttura così attivata non potrà essere in seguito ampliata o concentrata per almeno tre anni decorrenti dall'autorizzazione all'ampliamento.
6. L'ampliamento può essere richiesto ed ottenuto anche per una nuova media struttura di vendita assentita ai sensi del precedente articolo 5. In tal caso si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 7 del Capo II (Norme sui procedimenti).

---

#### **Articolo 7 - Trasferimenti**

---

1. Per trasferimento di un esercizio si intende lo spostamento dell'attività in altri locali di una diversa via o piazza o di un diverso edificio o di una diversa unità immobiliare dello stesso edificio.
2. Il trasferimento di sede di medie strutture di vendita è autorizzato esclusivamente nell'ambito del territorio comunale ed è sottoposto al rispetto dei "criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale", in particolare alle disposizioni sulle destinazioni d'uso delle aree e dei locali di vendita e di quelle sugli spazi minimi di parcheggio contenute negli articoli 5 e 11 della delibera della Giunta Provinciale n. 340 di data 16 febbraio 2001 e successive modifiche.

---

#### **Articolo 8 - Concentrazioni**

---

1. Secondo la definizione contenuta nell'articolo 12, comma 6 del regolamento di esecuzione per concentrazione si intende l'aggregazione fisica di due o più esercizi o strutture di vendita. Qualora l'aggregazione sia attuata fra esercizi o strutture fisicamente contigui, può essere definita anche con il termine di accorpamento.
2. La concentrazione fra medie strutture è autorizzabile alle seguenti condizioni:
  - a) la concentrazione è ammessa esclusivamente fra medie strutture di vendita attivate da almeno tre anni alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni;
  - b) non è consentito il cumulo fra gli ampliamenti di superficie concessi ai sensi del precedente articolo 6 e la concentrazione di cui al presente articolo;
  - c) la nuova struttura non potrà avere una superficie di vendita superiore alla somma delle superfici degli esercizi preesistenti e in ogni caso eccedere il limite di 400 m<sup>2</sup>;
  - d) la concentrazione comporta l'impegno di reimpiegare il personale dipendente degli esercizi da concentrare.
3. Non è ammessa la concentrazione di esercizi di vicinato finalizzata alla attivazione di nuove medie strutture di vendita.



---

### **Articolo 9 - Ampliamenti merceologici**

---

1. Nel rispetto di quanto previsto dagli "indirizzi provinciali", l'estensione di settore merceologico consistente nell'aggiunta del settore non alimentare a quello alimentare o viceversa, è consentita esclusivamente mediante la concentrazione con altra media struttura di vendita di diverso settore merceologico, da autorizzare alle condizioni previste nel precedente articolo 8.

---

### **Articolo 10 - Variazioni di settore merceologico**

---

La variazione del settore merceologico, finalizzata a sostituire il settore alimentare con quello non alimentare o viceversa, è considerata come apertura di un nuovo esercizio ed è pertanto disciplinata secondo i criteri previsti dal precedente articolo 5. La variazione comporta la rinuncia all'autorizzazione e l'inoltro di una domanda per l'apertura di una nuova media struttura di vendita appartenente ad un diverso settore merceologico.

---

### **Articolo 11 - Medie strutture non sottoposte a programmazione**

---

1. In conformità con quanto previsto dagli atti di indirizzo provinciali non sono sottoposte ai limiti di sviluppo le aperture di medie strutture con superficie di vendita fino a 400 m<sup>2</sup> e gli ampliamenti fino al predetto limite a condizione che tali strutture:
  - a) siano da insediare o già insediate in zone miste riservate sia ad attività produttive che commerciali al dettaglio e trattino esclusivamente la vendita di autoveicoli, motocicli, accessori e parti di ricambio, con annessa attività di manutenzione e riparazione;
  - b) siano da insediare o già insediate in zone dove è ammesso il commercio al dettaglio unitamente ad ulteriori funzioni, con esclusione di quella residenziale e di quella alberghiera e trattino esclusivamente la vendita di una o più delle seguenti categorie di beni e prodotti: autoveicoli, motocicli, accessori e parti di ricambio, mobili per la casa e per l'ufficio, legnami e materiali da costruzione, ivi compreso materiale per coperture, rivestimenti, pavimenti, materiale elettrico, idraulico e di riscaldamento.
2. Le strutture di cui al comma 1 sono vincolate all'esercizio esclusivo delle attività ivi indicate e non possono essere trasferite in zone diverse da quelle rispettivamente previste alle lettere a) e b) del precedente comma 1.

---

### **Articolo 12 - Termini di efficacia**

---

1. Il presente provvedimento deve considerarsi efficace, per la parte concernente le norme di attuazione dei "Criteri per l'insediamento delle medie strutture di vendita", dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Decorso il periodo di tre anni dal termine di cui al precedente comma 1, si provvederà all'aggiornamento del presente provvedimento e in particolare delle norme di attuazione. Esse dovranno comunque essere aggiornate, anche prima della scadenza stabilita, qualora si renda necessario adeguarle ad eventuali modifiche degli indirizzi provinciali approvate dalla Giunta Provinciale.
3. Le norme di attuazione contenute nel presente Capo conservano in ogni caso la loro efficacia anche dopo la scadenza del termine di cui al comma 2 fino alla data di efficacia del provvedimento di aggiornamento e comunque non oltre un anno dalla scadenza stabilita nel comma 2. Decorso infruttuosamente quest'ultimo termine, le autorizzazioni per l'apertura di nuove medie strutture di vendita non potranno essere rilasciate fino alla data di efficacia del provvedimento di aggiornamento.



**CAPO II**  
**NORME SUI PROCEDIMENTI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI**  
**PER MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA**

---

**Articolo 13 - Ambito di applicazione**

---

1. Il presente Capo detta, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 9, commi 5 e 6 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 ("Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento"), di seguito denominata "legge provinciale", le "Norme sui procedimenti" riguardanti le medie e grandi strutture di vendita, attribuiti alla competenza comunale ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 3 della legge provinciale.

---

**Articolo 14 - Contenuti delle istanze e delle autorizzazioni**

---

1. Le comunicazioni e le domande di rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 ~~45~~ e 17 della legge provinciale devono contenere elementi obbligatori e informazioni statistiche previste nelle deliberazioni della Giunta Provinciale n.662 del 23 marzo 2001, n.3386 del 14 dicembre 2001 e ss.mm..
2. I provvedimenti comunali relativi alle autorizzazioni ed alle concessioni previste dalla legge provinciale sono redatti secondo le prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta Provinciale di cui al comma 1.

---

**Articolo 15 - Documentazione integrativa obbligatoria**

---

1. Le domande di rilascio delle autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita di cui all'articolo 8, commi 2 e 3 della legge provinciale sono corredate, oltre che degli elementi obbligatori contenuti nella modulistica di cui all'articolo 2, della seguente ulteriore documentazione:
  - a) n. 2 planimetrie dei locali dell'esercizio in scala non inferiore a 1:200, nelle quali è evidenziata la distinzione fra i locali di vendita ed i locali di deposito o di servizio e riportata la perimetrazione dei parcheggi pertinenziali;
  - b) titolo di disponibilità dei locali, attestato ai sensi del D.P.R. 445/2000. In caso di destinazione della struttura di vendita in locali dei quali sia prevista ma non ancora realizzata la costruzione, l'attestazione è resa con riferimento all'area edificabile nella quale è destinata ad essere insediata la struttura di vendita;
  - c) nel caso di apertura di medie o grandi strutture di vendita o del loro trasferimento, n. 2 estratti mappa con individuazione della particella edificiale e della porzione materiale riferita all'esercizio, se già esistente o, in caso di nuova costruzione, della relativa unità immobiliare.
2. Qualora la domanda sia riferita all'apertura o al trasferimento di una grande struttura di vendita di oltre 1.500 m<sup>2</sup> e all'ampliamento oltre tale limite, deve essere inoltre allegata la seguente documentazione:
  - a) cartografia in scala non inferiore a 1:500 relativa alla sistemazione esterna dell'insediamento, con particolare riguardo alla viabilità, alle aree di carico e scarico, alla applicazione degli spazi minimi di parcheggio e di verde pubblico;
  - b) descrizione cartografica della collocazione dell'iniziativa rispetto alla viabilità esistente e di progetto e alla rete di trasporto collettivo.
3. Qualora la domanda riguardi le strutture sottoposte alla procedura di verifica o valutazione d'impatto ambientale, il Comune invita il richiedente, salvo che lo stesso non vi abbia già provveduto, ad adempiere a quanto previsto dalle norme di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n.28 ("Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente").
4. Le domande di trasferimento e ampliamento di una media o di una grande struttura di vendita possono essere presentate anche contestualmente, vale a dire con la medesima istanza. Tale possibilità è estesa anche alle domande di trasferimento e concentrazione di più medie o grandi strutture. In entrambi i casi, le domande formano oggetto di un unico provvedimento.

---

**Articolo 16 - Termini dei procedimenti**

---



1. Le autorizzazioni sono rilasciate entro i seguenti termini, decorrenti dalla data di presentazione della domanda:
  - a) trenta giorni per l'ampliamento, il trasferimento di sede, la concentrazione di medie strutture di vendita;
  - b) sessanta giorni per l'apertura di medie strutture di vendita;
  - c) trenta giorni dalla data della seduta della Conferenza di servizio di cui all'articolo 7 della legge provinciale per l'ampliamento, il trasferimento di sede e la concentrazione di grandi strutture di vendita;
  - d) sessanta giorni dalla data della seduta della Conferenza di servizio di cui all'articolo 7 della legge provinciale per l'apertura di grandi strutture di vendita.
2. I termini di cui al precedente comma 1 sono ridotti della metà qualora, all'atto della presentazione della domanda, i locali delle rispettive strutture di vendita risultino già dotati dell'agibilità, con indicazione della specifica destinazione d'uso.
3. Nei casi in cui, su richiesta di chi ha presentato la domanda, vengano applicate le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 4 della legge provinciale 29 agosto 1988 n.28, il termine per il rilascio dell'autorizzazione per grandi strutture di vendita coincide col termine di efficacia della deliberazione della Giunta Provinciale riguardante l'esito della valutazione di impatto ambientale.
4. L'eventuale presentazione della comunicazione di subingresso nell'azienda commerciale non interrompe i termini del procedimento in corso per il rilascio della autorizzazione richiesta dal cedente.

---

#### **Articolo 17 - Contenuti e modalità dell'istruttoria**

---

1. Gli adempimenti istruttori sulle domande di autorizzazione per le medie e grandi strutture di vendita riguardano i seguenti aspetti:
  - a) la verifica del possesso dei requisiti di onorabilità e, in caso di vendita di generi alimentari, dei requisiti professionali disciplinati dall'articolo 6 della legge provinciale e dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114;
  - b) la verifica del rispetto della legislazione statale in materia di accertamenti antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965, n.575 e al D.P.R. 3 giugno 1998 n.252 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
  - c) l'accertamento della corrispondenza delle iniziative alle norme urbanistiche ivi comprese quelle sulle destinazioni d'uso e quelle contenute nel regolamento edilizio.
2. Ai fini delle verifiche istruttorie di cui al comma 1 si applica quanto disposto in materia di semplificazione amministrativa dalla legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni nonché, in materia di dichiarazioni sostitutive, dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, con particolare riguardo agli articoli 38, 46 e 47 in materia di autocertificazioni nonché all'articolo 76, applicabile in caso di dichiarazioni mendaci. In particolare, il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali può essere comprovato con dichiarazioni sottoscritte dal soggetto interessato, secondo le formulazioni appositamente riportate nella modulistica approvata dal Comune.
3. Resta fermo in capo all'Amministrazione l'obbligo di effettuare successivamente al rilascio delle autorizzazioni le verifiche ed i controlli stabiliti dalle norme vigenti, secondo i termini le modalità previste dalle medesime. Al riguardo, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 11 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n.403 all'obbligo ivi previsto di disporre l'effettuazione di idonei controlli, le strutture competenti o i responsabili dei procedimenti provvedono:
  - a) nei casi di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, mediante acquisizione, da parte delle amministrazioni pubbliche competenti, della conferma scritta, anche mediante l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri custoditi dalle medesime;
  - b) nei casi di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, acquisendo informazioni in forma scritta, anche mediante l'uso di strumenti informatici o telematici, presso i soggetti privati, quali i locatori di immobili ai fini dell'attestazione della disponibilità dei locali o i datori di lavoro ai fini della verifica della qualifica professionale posseduta dai lavoratori alle loro dipendenze, con riferimento ai quali sono stati dichiarati stati, qualità personali o fatti attinenti al procedimento.
4. Ai fini di cui al precedente comma 3, la Giunta comunale stabilisce con proprio provvedimento, tenuto conto degli specifici carichi di lavoro e della disponibilità di organico,



il numero di controlli a campione da effettuare sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese nell'ambito dei procedimenti di cui al presente Capo, determinandolo in termini percentuali e misura comunque non inferiore al 10% del totale istanze e comunicazioni che pervengono mediamente nel corso dell'anno civile.

---

#### **Articolo 18 - Competenze relative all'istruttoria**

---

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale spetta al Comune l'istruttoria delle comunicazioni e delle domande di rilascio delle autorizzazioni e concessioni. In relazione a tali disposizioni e in attuazione di quanto dispone l'articolo 6 della legge provinciale 30 novembre 1992 n.23, la Giunta comunale provvede ad individuare con apposito provvedimento la struttura organizzativa e i funzionari incaricati di svolgere gli adempimenti istruttori previsti dalla legge provinciale e dal relativo regolamento di esecuzione, eventualmente distinguendo le attribuzioni specifiche secondo le tipologie delle istanze e degli atti istruttori da compiere in relazione alle medesime, al fine di tener conto dei livelli di professionalità e di responsabilità richiesti nei singoli casi.
2. La Giunta comunale provvede altresì ad individuare, ai sensi della legge regionale 22 dicembre 2004 n.7, l'amministratore o il funzionario delegato alla sottoscrizione dei provvedimenti di rilascio delle autorizzazioni e concessioni previste dalla legge provinciale.
3. Gli adempimenti istruttori di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b) sono attribuiti, con provvedimento della Giunta comunale o mediante determinazione del Segretario comunale, alla struttura organizzativa competente in materia di commercio e pubblici esercizi o, in mancanza, al funzionario incaricato delle pratiche riguardanti la predetta materia. Gli adempimenti indicati all'articolo 17, comma 1, lettera c), sono attribuiti all'ufficio tecnico o, in mancanza, al funzionario incaricato dell'istruttoria relativa alle concessioni ed autorizzazioni edilizie. Nelle more dell'adozione del provvedimento predetto, la responsabilità della competenza istruttoria è affidata al Segretario comunale.
4. I responsabili delle strutture organizzative e i funzionari individuati ai sensi del precedente comma 3 svolgono le funzioni previste dall'articolo 7 della legge provinciale 30 novembre 1992, n.23.

---

#### **Articolo 19 - Rapporti fra i responsabili dei procedimenti**

---

1. I responsabili dei procedimenti competenti ad effettuare l'istruttoria sugli aspetti di cui al precedente articolo 17, comma 1, lettere a) e b) trasmettono, senza ritardo, copia delle domande e delle comunicazioni loro pervenute ai responsabili dei procedimenti competenti in via secondaria, invitandoli ad esprimere i pareri di corrispondenza rispetto alle norme di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c). A tale scopo esse indicano, per ciascuna domanda, il termine di scadenza del relativo procedimento e provvedono a distinguerle fra:
  - a) domande già corredate di autocertificazione relativa alla conformità dei locali rispetto alle norme ed ai regolamenti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c);
  - b) domande non corredate dell'autocertificazione relativa ad una o più delle norme e regolamenti predetti.
2. I responsabili dei procedimenti competenti per l'espressione dei pareri obbligatori sulle materie indicate nell'articolo 17, comma 1, lettera c) verificano la corrispondenza fra quanto dichiarato nelle domande e quanto stabilito dalle norme e dai regolamenti di loro competenza nonché dagli specifici atti di natura urbanistico - edilizia eventualmente già rilasciati ovvero alle denunce di inizio attività eventualmente già divenute efficaci con riferimento ai locali, destinati alla funzione di vendita al dettaglio, indicati nella domanda.
3. I responsabili di cui al comma 2 esaminano i contenuti delle domande riservando priorità, a parità di data di presentazione, nei confronti di quelle aventi i requisiti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a). Detti responsabili esprimono per iscritto il rispettivo parere di conformità e lo trasmettono alla struttura o al responsabile del procedimento competente in via principale entro il quinto giorno antecedente il termine del procedimento indicato nella richiesta di parere.
4. I responsabili dei procedimenti competenti per l'espressione dei pareri obbligatori sulle materie indicate nell'articolo 17, comma 1, lettera c) sono tenuti inoltre ad informare il responsabile competente in via principale circa gli esiti delle istanze e delle comunicazioni di inizio attività riguardanti eventuali procedimenti di natura urbanistico - edilizia instaurati successivamente all'avvio dell'attività commerciale e riferiti ai locali in relazione ai quali



- avevano già espresso, nella fase istruttoria preordinata al rilascio della autorizzazione, il previsto parere di conformità, al fine di consentire le verifiche eventualmente necessarie ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 20, comma 5.
5. Qualora i responsabili per i procedimenti in via principale o subordinata riscontrino particolari difficoltà nell'adozione dei rispettivi provvedimenti o nell'espressione dei pareri di competenza, determinate dalla complessità delle singole iniziative o dalla normativa connessa, possono richiedere al Segretario comunale l'attivazione di una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 30 novembre 1992, n.23.

---

#### **Articolo 20 - Diniego e revoca delle autorizzazioni**

---

1. L'amministratore competente o il funzionario delegato ai sensi della legge regionale 22 dicembre 2004 n.7 emette, su proposta dell'ufficio o del responsabile del procedimento, provvedimento motivato di diniego dell'autorizzazione:
  - a) qualora sia accertata la mancanza di uno o più dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 6 della legge;
  - b) qualora sia accertata la non conformità dei contenuti dell'istanza rispetto ai criteri di programmazione approvati dal Comune per le medie strutture di vendita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge provinciale o a quelli riguardanti le grandi strutture di vendita approvati dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge medesima;
  - c) qualora, a seguito della presentazione della domanda relativa a una media o grande struttura di vendita già corredata dell'autocertificazione attestante l'avvenuto rispetto delle norme e regolamenti indicati alla lettera c) dell'articolo 17 sia accertato il mancato rispetto di una o più disposizioni recate dalle predette norme e regolamenti.
2. Il provvedimento di diniego è emesso inoltre qualora sia accertato che la media o la grande struttura sono destinate ad essere insediate in locali nei quali è già esercitata un'altra attività commerciale al dettaglio o per i quali sia già stata rilasciata un'altra autorizzazione per la vendita al dettaglio diversa da quella riguardante la vendita di giornali e riviste effettuata dal medesimo soggetto, salvo che nei seguenti casi:
  - a) siano presentate contemporaneamente la domanda di trasferimento di un esercizio e la cessazione dell'autorizzazione relativa all'esercizio che insiste nei locali di destinazione del primo;
  - b) siano presentate contemporanee domande di trasferimento di due o più esercizi, dalle quali risulti uno scambio di locali fra gli stessi, con o senza ampliamento o riduzione della relativa superficie, a condizione che entro la scadenza del termine previsto per il procedimento non sia presentata alcuna rinuncia alla domanda di trasferimento;
  - c) siano presentate contemporanee domande di trasferimento di due o più esercizi dalle quali risulti che gli esercizi ubicati nei locali di destinazione sono a loro volta destinati al trasferimento in altri locali per effetto della presentazione contemporanea della relativa domanda, a condizione che non sia presentata alcuna rinuncia alla domanda di trasferimento entro la scadenza del termine previsto per il corrispondente procedimento.
3. Nei casi di cui al precedente comma 2, il provvedimento di diniego è emesso anche se l'attività commerciale già esercitata risulta temporaneamente sospesa ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge, salvo che la sospensione sia stata richiesta per cessata locazione oppure a seguito di sfratto esecutivo.
4. Il provvedimento di diniego è in ogni caso emesso, nel caso di grandi strutture di vendita, quando l'esame della conferenza di servizi si sia concluso con parere negativo della stessa per effetto del voto non favorevole del rappresentante della Provincia.
5. Qualora in seguito al rilascio dell'autorizzazione la situazione corrispondente alla iniziativa sia modificata in sede di rilascio dell'eventuale successiva concessione edilizia o per effetto di varianti in corso d'opera, l'autorizzazione è revocata qualora l'iniziativa risultante dalla concessione o dalla variante si ponga in contrasto con i presupposti e le condizioni stabiliti dagli strumenti di programmazione in relazione ai quali l'autorizzazione era stata rilasciata.
6. L'autorizzazione è altresì revocata qualora, dopo il rilascio, sia accertato che la media o la grande struttura autorizzata sono destinate ad essere attivate in locali nei quali è già esercitata un'altra attività commerciale al dettaglio, diversa da quella riguardante la vendita di giornali e riviste effettuata dal medesimo titolare, salvo che nei casi previsti alle lettere



- a), b) e c) del precedente comma 2.
7. Nei casi di cui al comma 6 il provvedimento di revoca è disposto anche se l'attività commerciale già esercitata risulta temporaneamente sospesa ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge salvo che la sospensione sia stata richiesta per cessata locazione oppure a seguito di sfratto esecutivo.
  8. Resta fermo, in materia di revoca delle autorizzazioni riguardanti le medie e grandi strutture di vendita, quanto stabilito dall'articolo 19, comma 1 della legge provinciale. In tali casi la presentazione di una domanda di subingresso, della quale sia accertata la conformità alle disposizioni della legge e del suo regolamento, interrompe la decorrenza dei termini entro i quali deve essere iniziata, o ripresa al termine della sospensione, l'attività dell'esercizio.

---

#### **Articolo 21 - Efficacia e contenuto delle autorizzazioni**

---

1. Qualora alla domanda relativa alle medie e grandi strutture di vendita sia allegata l'autocertificazione attestante l'avvenuto rispetto delle norme e dei regolamenti indicati all'articolo 17, comma 1, lettera c), il rilascio dell'autorizzazione abilita effettivamente il titolare all'avvio dell'attività di vendita al dettaglio.
2. In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 1, l'autorizzazione non abilita il titolare all'avvio dell'attività fino a quando non siano stati conclusi con esito positivo i procedimenti urbanistico - edilizi, compresi quelli relativi alle destinazioni d'uso e quelli riguardanti l'agibilità dei locali, nonché gli accertamenti attinenti al rispetto delle norme igienico - sanitarie. Per agibilità dei locali si intende l'accertamento delle condizioni previste dall'articolo 221 del R.D. 27 luglio 1934 n.1265, procedimento che deve comprendere anche la verifica della conformità dei locali rispetto alla normativa antincendi ed alla eliminazione delle barriere architettoniche.
3. Nei casi di cui al comma 2 il provvedimento di autorizzazione deve recare espressa menzione dell'inefficacia dell'atto ai fini dell'effettivo esercizio dell'attività di vendita e del divieto di iniziare l'attività fino alla conclusione dei procedimenti connessi.
4. I provvedimenti di autorizzazione devono inoltre riportare quanto stabilito dall'articolo 19, comma 1, lettera a) della legge in ordine ai termini massimi previsti per la attivazione delle medie e grandi strutture di vendita, con l'avvertenza che potrà essere concessa proroga solo in caso di comprovata necessità ed a condizione che la proroga stessa venga richiesta entro la scadenza del termine di un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione relativa ad una media struttura di vendita o di due anni dal rilascio dell'autorizzazione relativa a una grande struttura di vendita.
5. I procedimenti relativi alle medie e grandi strutture di vendita, ancorchè riguardanti le domande non corredate da autocertificazione attestante l'avvenuto rispetto delle norme urbanistico - edilizie devono comunque concludersi entro i termini indicati nell'articolo 16, commi 1 e 2. L'inizio dell'attività corrispondente all'autorizzazione rilasciata deve avvenire entro i termini stabiliti dall'articolo 19, comma 1, lettera a) della legge provinciale o, nel caso in cui siano adottati provvedimenti di proroga per comprovata necessità, entro la scadenza dei termini stabiliti da detti provvedimenti.
6. Il rilascio delle autorizzazioni relative all'ampliamento e al trasferimento di medie e di grandi strutture di vendita è subordinato all'avvenuto effettivo avvio dell'attività in conformità a quanto già previsto, in relazione all'ubicazione e alla superficie di vendita, nel provvedimento di precedente autorizzazione. E' ammessa deroga solamente nei casi in cui l'avvio dell'attività nei nuovi locali di destinazione a seguito del rilascio dell'autorizzazione al trasferimento risulti successivamente impedita da cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del titolare della autorizzazione, quali l'intervenuta inidoneità urbanistico - edilizia dei locali o l'eventuale mutamento della destinazione urbanistica dell'area. In tali casi, qualora il titolare non possa o non intenda ripristinare l'ubicazione precedente, è consentito allo stesso di richiedere un nuovo trasferimento di sede derogando dall'obbligo dell'effettivo avvio dell'attività nell'ultima sede autorizzata.
7. Nei casi di autorizzazione per l'apertura di medie strutture di vendita per i quali lo strumento di programmazione comunale consenta anche il contestuale o successivo ampliamento e quest'ultimo sia richiesto entro un arco temporale non superiore a 180 giorni dall'apertura, l'avvio dell'attività corrispondente all'apertura della media struttura può avvenire anche delimitando temporaneamente la superficie di vendita con elementi di arredamento, purchè fissati stabilmente al suolo e di altezza superiore a metri 2,20.



Analogamente è consentito operare nel caso di più ampliamenti successivi, quando siano richiesti entro l'arco temporale massimo di 180 giorni.

8. L'esercizio effettivo dell'attività di commercio al dettaglio su aree private è in ogni caso subordinato al rispetto del regolamento comunale di polizia urbana e annonaria e del regolamento comunale di igiene e sanità.

---

#### **Articolo 22 - Comunicazione dei provvedimenti ad altre Amministrazioni**

---

1. I provvedimenti di rilascio delle autorizzazioni, le comunicazioni di avvio dell'attività e i provvedimenti di revoca o sospensione delle autorizzazioni previste dalla legge nonché quelli di inibizione o sospensione degli effetti delle comunicazioni sono trasmessi in copia entro trenta giorni alla Camera di Commercio nonché al Servizio provinciale competente in materia di commercio.
2. Agli enti di cui al precedente comma 1 è inviata anche copia delle comunicazioni di cessazione dell'attività pervenuta al Comune da parte dei titolari di autorizzazioni. Copia dei provvedimenti medesimi è inviata anche alla Camera di Commercio nel cui Registro delle imprese il richiedente risulta iscritto, qualora non si tratti della Camera di Commercio di Trento.
3. In alternativa a quanto previsto al precedente comma 1 l'Amministrazione può trasmettere mensilmente al Servizio provinciale competente in materia di commercio ed alla Camera di Commercio l'elenco delle comunicazioni pervenute e delle autorizzazioni rilasciate, con indicazione degli elementi fondamentali contenuti nelle medesime, quali: data di rilascio, tipologia di struttura o di posteggio, superficie e ubicazione, settore merceologico, fattispecie del provvedimento, estremi relativi alle ditte individuali e società autorizzate alla vendita su aree private o pubbliche.
4. Resta fermo quanto previsto dalla legge 12 agosto 1993 n.310 per quanto concerne la normativa antiriciclaggio, in particolare in ordine agli adempimenti informativi nei confronti della Questura, obbligatori ai sensi dell'articolo 8 della legge medesima.

---

#### **Articolo 23 - Rinvio normativo**

---

1. Per quanto non previsto dal presente Capo si applicano, nella materia dei procedimenti riguardanti il rilascio delle autorizzazioni per le medie e grandi strutture di vendita, le disposizioni contenute nella legge provinciale 30 novembre 1992, n.23 e nel suo regolamento di esecuzione, intendendosi sostituita la Giunta Provinciale con la Giunta Comunale e le strutture organizzative provinciali con quelle comunali ad esse equiparabili.